

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE VERDI COMUNALI

TITOLO I-MODALITA' DI FRUIZIONE

Art. 1 PREMESSA

Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, quella ricreativa e quella didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. Per tali motivi l'Amministrazione comunale di Marino incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi.

L'Amministrazione comunale di Marino consente l'esposizione della bandiera della Repubblica Italiana (tricolore), della Regione Lazio e della Città di Marino e la bandiera dell'Unione Europea nei parchi pubblici, nel rispetto della seguente normativa: Legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea"; Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 N.121 "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici"; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche".

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi del territorio comunale di Marino, come di seguito elencati:

a) Parchi e giardini comunali;

Approvato con deliberazione n. 2 del 05/02/2016
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

b) Aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio pubblico (edifici pubblici, impianti sportivi, scuole);

c) Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel vigente strumento urbanistico affidati in concessione ad associazioni, ad enti o a privati per il loro utilizzo sociale;

d) Verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);

L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per i singoli parchi.

Art. 3

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi comunali, regolamentata dal titolo II del presente atto.

Art. 4

CONTROLLO DEI PARCHI

L'Amministrazione comunale attribuisce rilevanza sociale all'apporto delle associazioni e dei gruppi di volontariato i quali promuovono iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, riconoscendone la collaborazione nell'ambito del controllo e della sorveglianza dei parchi e delle aree verdi.

Le forme di collaborazione dovranno essere concordate e attuate solo con gruppi riconosciuti dall'Amministrazione e solo dopo la sottoscrizione di specifica convenzione tra le parti e/o apposita autorizzazione comunale.

Art. 5

ACCESSO AI PARCHI, AI GIARDINI, ALLE AREE VERDI

I parchi pubblici, durante l'arco dell'anno, sono fruibili da parte della cittadinanza nei seguenti orari: orario invernale dalle ore 8.00 alle ore 18.30; orario estivo dalle ore 8.00 alle ore 21.30. Al di fuori dagli orari indicati, l'utilizzo del parco può essere concesso solo se autorizzato dagli uffici competenti.

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nei suoi allegati. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate sono aperte al pubblico, secondo gli orari indicati ed esposti nelle tabelle poste negli spazi antistanti i rispettivi ingressi.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili negli orari di funzionamento delle istituzioni cui appartengono e nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.

Il verde pubblico gestito da enti ed associazioni, in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale, è accessibile in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione e comunque negli orari indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

Il Responsabile del Servizio, può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, indicate da appositi cartelli.

Art. 6

LIMITAZIONI D' USO ED ATTIVITA' CONSENTITE

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, sociali, nonché del riposo, dello studio e dell'osservazione della natura.

I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.

La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, i quali sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde o dell'affidatario, e/o del personale incaricato della vigilanza.

Nelle aree verdi, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni indicate nei vigenti regolamenti approvati dal Comune di Marino, è vietato:

- raccogliere fiori, frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e/o danneggiare nidi e tane;
- catturare e/o molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;

- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici, salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- affiggere agli alberi o agli arbusti chiodi, legacci o altro che possa creare danno o sofferenza all'alberatura stessa;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione comunale;
- sostare per pic-nic ove non è specificatamente indicato;
- utilizzo dei fuochi pirotecnici, salvo autorizzazioni ad hoc dell'Amministrazione;
- campeggiare, pernottare, accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di esso;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.

E' inoltre vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate:

- a) motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria del verde e delle strutture annesse o altrimenti autorizzati dagli uffici comunali.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Approvato con deliberazione n. 2 del 05/02/2016
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Le attività consentite nel verde pubblico, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde sono:

a) Sosta e riposo.

b) Mobilità pedonale.

c) Mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti all'uopo destinati, purché svolta a "passo d'uomo", salvo diversa indicazione della segnaletica o delle tabelle d'ingresso ai parchi. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, monopattini, etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni.

d) Gioco libero di tipo "leggero". (Si intende quello praticato da bambini di età inferiore ai dieci anni).

e) Gioco libero di tipo "pesante". (Si intende quello praticato da tutti gli utenti, esclusi i bambini di cui al punto d).

f) Pratica sportiva in forma singola. (Ricomprensive tutte le attività libere praticate da singole persone).

g) Pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo. (Ricomprensive tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di cinque praticanti).

h) Raccolta a fini didattico naturalistici di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi). Tale attività risulta subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del competente servizio dell'Amministrazione comunale.

i) Attività ambulanti e di animazione ove autorizzato dal Comune.

j) Circolazione di cani.

Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma che tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità. Le attività quindi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, precitati, risultano ammesse secondo la seguente classificazione d'uso del verde pubblico:

a) Verde pubblico appartenente alla tipologia "1".

Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati non calpestabili alle quali appartengono genericamente:

- il verde di arredo stradale (spartitraffico, aiuole);
- il verde di giardini e giardinetti storico/monumentali;
- il verde di interesse botanico naturalistico;
- il verde di arredo cimiteriale.

In tali aree:

- la sosta è consentita nelle zone appositamente attrezzate;
- la mobilità è consentita unicamente lungo i percorsi e i vialetti;
- sono vietate attività ludiche

b) Verde pubblico appartenente alla tipologia "2".

Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati totalmente **calpestabili** alle quali appartengono genericamente:

- il verde costituito da parchi e giardini di quartiere;
- il verde agricolo naturale (escluse le aree con coltivazioni in atto).

Tali aree possono essere liberamente utilizzate per:

- la sosta e il riposo;
- la mobilità pedonale;
- mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, monopattini, etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- la pratica sportiva in forma singola.

c) Verde pubblico appartenente alla tipologia "3".

Sono comprese nella presente tipologia d'uso il verde estensivo, i centri sportivi ed i parchi urbani e attrezzati.

Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee alla pratica sportiva nelle zone appositamente attrezzate, al gioco organizzato di tipo "pesante" ed alle feste campestri che prevedano installazioni mobili e strutture funzionalizzate ad un uso pubblico concentrato (quest'ultima attività deve essere preventivamente autorizzata).

Art. 7

GIOCO LIBERO ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

Gli esercizi ed i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, calcio, cricket, ecc., che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

E' ammesso l'esercizio degli aquiloni, con esclusione di ogni forma di volo tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna, ed elettrici a batteria.

E' ammesso l'esercizio dell'automobilismo, con esclusione di ogni forma di mobilità dei modelli tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna.

Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.

Le attrezzature di gioco, installate per i bambini di età inferiore ai 12 o 14 anni, non possono essere utilizzate da adulti, o da ragazzi di età superiore alle suddette fasce.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza nonché responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.

Art. 8

USO DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DI ANIMALI

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini e più in generale gli spazi pubblici in uso ai cittadini con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

Inoltre, chi conduce animali nelle aree verdi come in tutti gli spazi pubblici è tenuto ad avere con sé apposita ed idonea attrezzatura (paletta, sacchetto, ecc.), adatta a rimuovere gli eventuali escrementi prodotti dal proprio animale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare sia oasi feline, sia aree destinate all'uso da parte di animali domestici (per la c.d.sgambatura dei cani) all'interno di zone verdi ampie, ove la zona riservata agli animali stessi sarà limitata a percorsi preferenziali.

I cani e altri animali domestici devono essere custoditi e tenuti al guinzaglio con la museruola ed è vietato il loro accesso alle aree attrezzate a gioco per bambini.

Art. 9 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative, determinate attraverso apposito Regolamento di Giunta Comunale.

Art. 10 CONCLUSIONI

I frequentatori rispondono dei danni arrecati agli spazi verdi col loro comportamento o provocati da altri soggetti posti sotto la loro responsabilità e custodia. Chi con il proprio comportamento scorretto reca danno è soggetto al pagamento delle sanzioni previste ed all'obbligo dell'immediato ripristino dello status quo ante. In caso contrario, di mancato ripristino, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente, attraverso il recupero delle spese a carico del soggetto che ha effettuato il danno.

Il presente regolamento integra e sostituisce le norme di altri regolamenti comunali con esso incompatibili.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Marino.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal sindaco secondo le **modalità previste** dal vigente ordinamento.

Titolo II - ASSEGNAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA'

Approvato con deliberazione n. 2 del 05/02/2016
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

COMUNALE.

Art. 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
2. Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d'uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono.
3. L'Amministrazione comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali. Essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni.
4. L'Amministrazione comunale disciplina con il presente regolamento la gestione dei beni pubblici indicati all 'art. 3, da parte dei soggetti di cui all'art. 4 al fine di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
 - sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti nei confronti dell'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
 - accrescere il decoro della città;
 - creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria.

Art. 2

OGGETTO

1. Il presente Titolo II disciplina la gestione di aree verdi di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art. 4, gli obblighi a carico degli assegnatari e gli interventi consentiti sui beni assegnati per le finalità indicate all'art. 1.
2. Il presente Titolo II disciplina anche l'assegnazione di altre aree di proprietà comunale allo scopo di convertirle in aree verdi e la donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.

Art. 3

BENI PUBBLICI ASSEGNABILI A TERZI

1. Sono gestibili secondo le modalità stabilite dal presente Titolo II i seguenti beni

di proprietà comunale:

- a) aree attrezzate;
- b) aree di pertinenza stradale, comprese le rotatorie e le isole spartitraffico,
- c) aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- d) giardini pubblici;
- e) aree verdi di uso pubblico;
- f) aree verdi in genere.

2. L'assegnazione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione sottoscritta dal dirigente del servizio Patrimonio, previo indirizzo di Giunta Comunale.

Art. 4

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GESTIONE

1. Le aree pubbliche indicate all'art. 3, comma 1, possono essere assegnate in gestione a:

- a) organizzazioni di volontariato;
- b) cittadini costituiti in forme associative (associazioni, anche non riconosciute, condomini, circoli, comitati);
- c) istituzioni scolastiche pubbliche e private, parrocchie, enti religiosi;
- d) imprese, operatori commerciali e professionisti;
- e) organizzazioni di produttori diretti, individuate ai sensi dall'art. 15 del D.lgs 228/01

Art. 5

INTERVENTI CONSENTITI SUI BENI PUBBLICI ASSEGNABILI E DONAZIONI

1. Oltre alla tutela igienica e alle operazioni di pulizia, sui beni pubblici gestibili sono consentiti, nel rispetto delle normative settoriali vigenti:

- la manutenzione ordinaria consistente: nello sfalcio periodico dei prati e nel relativo conferimento dei rifiuti; nel diserbo di erbe infestanti; nella lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni; nella risemina dei tappeti erbosi; nella messa a dimora di nuova vegetazione; nelle potature; nella cura e nella sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; nella annaffiatura; in quant'altro necessario alla tutela e cura da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- la riconversione e la manutenzione ordinaria, ossia una nuova progettazione, con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi nel rispetto della normativa vigente;
- la realizzazione di servizi "a rete" (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.);
- la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità;
- la realizzazione di percorsi pedonali e di percorsi ciclabili.

2. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali e/o riciclati e le iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.

3. Data l'importanza, anche per fini didattici, dei giardini nelle strutture scolastiche, l'Amministrazione comunale favorisce l'assegnazione di tali aree esistenti nelle scuole di proprietà comunale e la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi con valenza formativa e sociale rivolti agli studenti ed a soggetti disagiati, quali l'istallazione di attrezzi ludici adatti all'età degli utenti e la formazione di collezioni e orti botanici.

4. Sono interamente a carico dell'assegnatario le spese per gli interventi sull'area adottata che effettua in seguito ad autorizzazione comunale, rilasciata sulla base del progetto presentato, e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.

5. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area assegnata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.

6. La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree assegnate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia.

7. È consentito piantare, nel rispetto del piano paesistico regionale, fiori ed essenze arboree ed arbustive nelle aree verdi di proprietà comunale e collocare sia in queste che in altre aree (piazze e vie) della città, elementi di arredo urbano in seguito a donazioni da parte di privati singoli o associati, dopo che i beni donati sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimenti del responsabile del settore comunale competente per materia.

Art. 6

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

1. La domanda di assegnazione di un'area di proprietà comunale è presentata in seguito a pubblicazione di un bando da parte dell'Amministrazione comunale oppure per iniziativa dei soggetti indicati all'art. 4.

2. Nel bando del sopracitato Responsabile sono specificate le modalità ed il termine di presentazione della domanda, le condizioni da rispettare per l'assegnazione, le aree di proprietà comunale adottabili e la durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3.

3. Il settore comunale competente per materia forma la graduatoria dei partecipanti al bando osservando i seguenti criteri:

a) qualità del progetto proposto dal partecipante;

b) rispondenza del progetto proposto dal partecipante alle finalità del presente regolamento.

c) vicinanza della sede del partecipante all'area di cui chiede l'assegnazione.

5. Se l'area di proprietà comunale assegnabile risulti inserita in un piano urbanistico attuativo e per essa siano pervenute più domande, è data priorità a quelle dei partecipanti che hanno sede nella parte del territorio comunale interessata dal piano.

6.

Art. 7

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Approvato con deliberazione n. 2 del 05/02/2016
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

1. La domanda di assegnazione deve essere corredata della documentazione necessaria in relazione alla tipologia dell'intervento.
2. Se l'intervento sull'area assegnabile prevede la sola manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:
 - a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - b) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste ed i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;
 - c) durata dell'assegnazione, nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell'Amministrazione comunale;
 - d) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 5 dell'art. 8.
3. Se l'intervento sull'area assegnabile prevede la riconversione e la manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:
 - rilievo dello stato dell' area, completo dell'arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto di riconversione dell'area con la specificazione delle piante da mettere a dimora;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente Responsabile;
 - durata dell'adozione, nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell'Amministrazione comunale;
 - impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per rischi di cui ai comma 5 dell'art. 8.
4. Se l'intervento sull'area assegnabile prevede la realizzazione di servizi "a rete" (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.) o di percorsi pedonali e ciclabili o la collocazione di elementi di arredo urbano, la documentazione è costituita da:
 - rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto delle opere da realizzare o degli elementi di arredo urbano da collocare;
 - impegno a stipulare polizza di assicurazione per i rischi di cui al comma 5 dell'art. 8.
5. Le soluzioni tecniche previste dai progetti devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale.
6. Gli interventi proposti devono tenere conto, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, del contesto in cui l'area adottabile è inserita, della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'Amministrazione comunale si riserva di determinare di volta in volta.

Art. 8

OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSEGNETARIO

Approvato con deliberazione n. 2 del 05/02/2016
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

1. L'assegnatario prende in consegna l'area di proprietà comunale oggetto di convenzione e vi realizza gratuitamente, correttamente e puntualmente tutte le opere e le attività specificate nella documentazione allegata alla domanda di adozione ed approvate dall'Amministrazione comunale.
2. Le variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni sull'area oggetto di convenzione, che non siano già previste nella domanda di assegnazione, devono essere preventivamente autorizzate dal settore comunale competente per materia ed essere compatibili con le vigenti normative settoriali di ogni livello.
3. L'area adottata deve essere conservata con la massima diligenza e nelle migliori condizioni d'uso, deve mantenere la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, non può essere sottratta all'uso pubblico, né può essere concessa dall'adottante ad altri soggetti.
4. L'assegnatario non può svolgere o permettere che siano svolte attività che contrastino con l'uso pubblico dell'area oggetto della convenzione o che determinino discriminazioni fra i suoi frequentatori.
5. L'assegnatario è tenuto a stipulare una idonea polizza di assicurazione per i danni causati a terzi ed alla Città di Marino nella realizzazione delle opere e delle attività a cui si è obbligato sottoscrivendo la convenzione di adozione e nella gestione dell'area adottata, ed una idonea polizza di assicurazione per gli infortuni occorsi alle persone impiegate per la realizzazione di tali opere e attività.
6. L'assegnatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed è tenuto a consentire, in seguito a semplice comunicazione del settore comunale competente per materia, l'esecuzione di necessari interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale, di imprese incaricate dalla medesima e di enti erogatori di servizi, senza pretendere nulla qualora l'area risulti modificata in conseguenza degli interventi eseguiti.
7. L'assegnatario deve consentire il libero e gratuito accesso all'area adottata e, qualora sia recintata, deve assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi secondo gli orari concordati con l'Amministrazione comunale.
8. Nell'area assegnata non possono essere usati diserbanti chimici o altri prodotti che possano arrecare danno all'ambiente.
9. L'assegnatario deve segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale le anomalie osservate nella vegetazione esistente nell'area assegnata e gli impedimenti alla corretta attuazione della convenzione.

Art. 9

FACOLTA' ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione comunale è tenuta a mettere a disposizione dell'assegnatario l'area oggetto della convenzione.
2. È facoltà dell'Amministrazione comunale concedere a terzi l'area assegnata per consentirvi, secondo il regolamento comunale disciplinante l'occupazione di aree e spazi

pubblici, lo svolgimento di manifestazioni o di iniziative da parte di soggetti pubblici o privati.

3. L'Amministrazione comunale non può remunerare in alcun modo le attività lavorative prestate dall'assegnatario sull'area oggetto della convenzione.

4. Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l'abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione.

5. Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese relative ai consumi dei servizi "a rete" e quelle per interventi di manutenzione straordinaria, modificazione e potenziamento delle reti.

6. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di definire e modificare i contratti riguardanti utenze installate nell'area assegnata.

7. Nell'area assegnata l'Amministrazione comunale ha la facoltà di fornire e piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano.

8. Qualora l'area assegnata sia un giardino o parco pubblico caratterizzato da alta affluenza di persone, l'Amministrazione comunale può fornire all'assegnatario, non appartenente di soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), attrezzature per il giardinaggio o servizi come il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di sfalcio e diserbatura o dalla potatura di siepi.

9. L'Amministrazione comunale vigila, tramite il servizio competente per materia e la polizia municipale, sulle aree adottate, richiedendo all'occorrenza agli assegnatari di eseguire quanto appare necessario per mantenere le aree assegnate nelle migliori condizioni d'uso e nel rispetto delle convenzioni.

Art. 10

DURATA, RINNOVO, RECESSO, REVOCA E PRONUNCIA DI DECADENZA DELLA CONVENZIONE

1. Tranne i casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi "a rete" o di percorsi pedonali e ciclabili, la convenzione di cui all'art. 3, comma 3, non può avere una durata superiore a sei anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione di essa, potendo essere prorogata per un periodo pari a quello originario, in seguito a richiesta scritta dell'assegnatario, da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza, e non può essere sospesa durante interventi su impianti di proprietà comunale o di altri soggetti esistenti nell'area adottata.

2. Sulla durata e l'eventuale proroga della convenzione decide il Dirigente Responsabile del settore patrimonio, previo indirizzo della Giunta Comunale.

3. Nei casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi "a rete" o di percorsi pedonali e

ciclabili, la convenzione ha per oggetto esclusivamente la corretta esecuzione degli interventi nelle aree assegnate e dura il tempo necessario per completarli.

4. L'Amministrazione comunale può revocare con atto motivato la convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

5. L'inosservanza, da parte dell'adottante, degli obblighi previsti all'art. 8 e nella convenzione comporta la pronuncia di decadenza della convenzione, salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di concedere all'assegnatario, con diffida, un termine, non superiore a tre mesi, per ottemperare agli obblighi ed eseguire le prescrizioni contenute nella diffida, trascorso il quale è dichiarata la decadenza della convenzione e sono addebitate all'assegnatario le spese che l'Amministrazione comunale deve sostenere per completare gli interventi che l'assegnatario si era obbligato ad eseguire e per ripristinare l'area adottata qualora sia stata modificata senza autorizzazione dall'assegnatario.

Art. 11 CARTELLI

1. L'assegnatario ha la facoltà di segnalare l'adozione dell'area concessagli collocandovi cartelli con la seguente dicitura: "Questa area è stata assegnata dalla Città di Marino ". Ciascun cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma della Città di Marino.

2. È vietato collocare nell'area adottata stemmi di movimenti politici.

3. La collocazione e il numero di cartelli, da determinare in relazione all'estensione dell'area adottata, devono essere preventivamente autorizzati dal settore comunale competente per materia. A tal fine l'assegnatario deve presentare, contestualmente alla domanda di assegnazione, uno specifico progetto indicante, oltre al numero di cartelli e alla dicitura da apporre su di essi, le loro dimensioni e i materiali di cui sono formati. Fermo restando quanto eventualmente previsto nel vigente piano generale degli impianti pubblicitari, i cartelli non possono avere una altezza superiore a m. 0,50, compresa quella del sostegno, e una larghezza superiore a m. 1,00) e devono essere collocati in posizione idonea a non causare danni alle persone e alla vegetazione e posti su sostegni resistenti, realizzati con materiale antinfortunistici e con spigoli arrotondati.

4. I cartelli non possono essere collocati in posizione tale da costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale ed alla visibilità dei conducenti di veicoli. A tal fine, è necessario che prima della loro collocazione sia acquisito il nulla osta della polizia municipale.

5. La polizza di assicurazione per i danni causati a terzi e alla Città di Marino di cui all'art. 8, comma 5, deve comprendere anche la garanzia per i danni determinati dai cartelli.

6. Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l'Amministrazione comunale appone sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.

Art. 12
CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che non comporti la decadenza della convenzione viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.
3. Le decisioni sono inappellabili e le spese della controversia sono a carico della parte soccombente.

Art. 13
ONERI TRIBUTARI

1. Ogni onere tributario derivante dalla convenzione è a carico dell'assegnatario.

Approvato con deliberazione n. 2 del 05/02/2016
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale